



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AL FUNZIONARIO RESPONSABILE T.A.R.S.U. A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI TRANSAZIONE NEI CONFRONTI DI AZIMUT-BENETTI S.P.A. IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE T.A.R.S.U. DOVUTA PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2006 AL 2013 A FAVORE DEL COMUNE.

L'anno **2014**, addì **7** del mese di **Aprile** alle ore **17.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- PATRIZIO Angelo	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI
Assessore	- MORRA Rossella	SI
Assessore	- ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi n. 219 in data 04.04.2014 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AL FUNZIONARIO RESPONSABILE T.A.R.SU. A SOTTOSCRIVERE L’ATTO DI TRANSAZIONE NEI CONFRONTI DI AZIMUT-BENETTI S.P.A. IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE T.A.R.S.U. DOVUTA PER GLI ANNI D’IMPOSTA DAL 2006 AL 2013 A FAVORE DEL COMUNE.”;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale ed in particolare visto il parere tecnico espresso dal Direttore Area Economico Finanziaria *"tenuto conto di quanto evidenziato dal legale, Avv Fogagnolo, in merito all'opportunita' di definizione transattiva, si esprime parere favorevole"*;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/02/2014 con cui è stato differito al 30/04/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, nell'ambito dei suoi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in particolar modo richiamandosi alle disposizioni contenute nella legge 27.7.2000 n. 212 "statuto dei diritti del contribuente", in particolare all'art. 10, e – per gli aspetti di motivazione sia giuridica che della opportunità nell'ambito delle prospettive del giudizio in corso – alla nota riservata trasmessa dal legale patrocinatore dell'ente con nota prot. in arrivo 6653/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 219
redatta dal Settore Tasse e Tributi

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AL FUNZIONARIO RESPONSABILE T.A.R.SU. A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI TRANSAZIONE NEI CONFRONTI DI AZIMUT-BENETTI S.P.A. IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE T.A.R.S.U. DOVUTA PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2006 AL 2013 A FAVORE DEL COMUNE.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO,

Premesso:

1) che in data 23 dicembre 2011, il Comune di Avigliana notificava ad Azimut – Benetti S.p.A., presso la sede legale sita in Viareggio, Via Michele Coppino n. 104, presso la sede operativa sita in Avigliana, Via Martin Luther King n. 9-11, nonché presso la residenza dell'Amministratore Delegato della società, avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 2182 relativo agli anni di imposta dal 2006 al 2010, con riferimento ai due insediamenti industriali posseduti dalla stessa società nel territorio di Avigliana, Viale dei Mareschi n. 20 e Via Martin Luther King n. 9-11;

2) che la notifica dell'avviso di accertamento era stata preceduta dall'instaurazione, su invito del Comune, di una procedura di accertamento con adesione, nel tentativo di definire congiuntamente alla società le modalità applicative della T.A.R.S.U. in relazione ai locali dalla stessa condotti, a fronte delle modifiche intervenute negli anni oggetto di verifica, nonché a fronte della indiscussa complessità del processo produttivo della società, che il Comune non riteneva correttamente rappresentato dalle denunce di occupazione presentate ai fini T.A.R.S.U., in cui l'intero compendio industriale, per la parte adibita a reparti di lavorazione e magazzini, era stato indicato come produttivo di rifiuti speciali non assoggettabili a tassazione;

3) che, ad esito di una elaborata procedura di accertamento con adesione, nel corso della quale tra i rappresentanti delle parti si tenevano una pluralità di incontri, con conseguente scambio di corrispondenza e produzione di documenti da parte della società, il Comune di Avigliana formalizzava in data 26 ottobre 2011 una proposta di accertamento con adesione, nella quale veniva proposto di definire la tassazione delle superfici condotte da Azimut nel modo seguente:

- aree adibite a mensa e alloggio del custode tariffa 1 (abitazioni), per un totale di 603 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente per 564 mq;
- aree adibite ad ufficio, disimpegno, spogliatoio e bagni tariffa 2, (studi professionali, locali ufficio) con riduzione del 30 % per smaltimento in proprio/conto terzi dei rifiuti, per un totale di 6.743 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente per 6.159 mq;
- aree adibite a magazzino tariffa 3 (autonomi depositi di stoccaggio), per un totale di 6.219 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente per 5.875 mq;
- aree adibite a officina tariffa 4 (stabilimenti industriali), con applicazione delle seguenti riduzioni, a fini esclusivamente transattivi, per permettere la definizione dell'accertamento con adesione:

- tariffa intera per un totale di 721 mq, in relazione alle aree destinate a transito (tettoie);
 - riduzione del 75% in relazione alle aree destinate a produzione, per un totale di 48.586 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente di 36.550 mq, in base all'art. 8 del regolamento T.A.R.S.U. del Comune di Avigliana vigente *pro tempore* (produzione promiscua di rifiuti, assimilando le lavorazioni effettuate dalla società a quelle di un'officina meccanica/carrozzeria), con successiva applicazione a cascata di una ulteriore riduzione del 50% della tariffa, a fronte della produzione di rifiuti non pericolosi di natura riciclabile, per quanto la società non avesse tempestivamente documentato l'intervenuto recupero di tali rifiuti in un ciclo produttivo proprio o di terzi;
 - esenzione per le rimanenti aree, in quanto destinate a deposito di scarti di produzione pericolosi o locali tecnici (aree di verniciatura, centrali termiche, locale compressori, cabina di trasformazione, depositi di materiali esclusivamente pericolosi e simili), per un totale di 4.784 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente di 3.449 mq;
- 4) che tale proposta di accertamento con adesione non veniva accettata da Azimut – Benetti S.p.A., come da nota ricevuta dal Comune di Avigliana in data 9 novembre 2011, Prot. 21296;
- 5) che, pertanto, il Comune di Avigliana procedeva in data 19 dicembre 2011 a notificare l'avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 2182, nel quale – a differenza di quanto proposto in sede di accertamento con adesione – la tassazione delle superfici imponibili veniva computata utilizzando la categoria dell'attività prevalente (Stabilimenti e magazzini industriali), con l'unica eccezione dell'alloggio del custode (tassato sulla base della categoria delle abitazioni), mantenendo in ogni caso le medesime riduzioni proposte in sede di accertamento con adesione;
- 6) che tale avviso di accertamento veniva impugnato da Azimut – Benetti S.p.A. avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino con ricorso notificato al Comune di Avigliana in data 21 febbraio 2012, nel quale la società contestava sotto diversi profili la nullità e/o comunque l'illegittimità di tale avviso, chiedendone previamente la sospensione in via cautelare, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 564/1992;
- 7) che, a seguito dell'udienza tenutasi in data 11 aprile 2012, la C.T.P. di Torino, con ordinanza n. 62/15/12, respingeva l'istanza di sospensione cautelare dell'avviso di accertamento, fissando per la discussione del merito del ricorso l'udienza del 4 luglio 2012;
- 8) che, con successiva sentenza n. 105/15/12, depositata in data 1º ottobre 2012, non notificata, la Commissione Provinciale Tributaria di Torino respingeva integralmente il ricorso proposto da Azimut – Benetti S.p.A., condannando la stessa società al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € € 10.820,20;
- 9) che, con ricorso in appello notificato al Comune di Avigliana, presso il domicilio eletto in primo grado, in data 2 aprile 2013, Azimut – Benetti S.p.A. impugnava la sentenza di primo grado avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, chiedendone la totale riforma;
- 10) che, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso in appello proposto dalla società, tra le parti sono intervenuti degli incontri che hanno portato al raggiungimento di un accordo transattivo che permette di non proseguire in un contenzioso alquanto oneroso e dagli esiti incerti, in considerazione delle alterne decisioni della giurisprudenza di legittimità, in particolare per quanto riguarda la problematica dell'imponibilità ai fini T.A.R.S.U. delle superfici produttive di rifiuti assimilati dal Comune soltanto sotto il profilo qualitativo e non invece quantitativo, che costituiva il principale motivo di ricorso sollevato nel merito dalla società in sede contenziosa;

11) che il Comune di Avigliana – pur non ritenendo condivisibile e fondata tale eccezione, anche alla luce di quanto statuito sul punto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Torino nella sentenza n. 105/15/12 con cui è stato deciso il primo grado di giudizio –, vista anche la nota predisposta dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, legale incaricato dal Comune per l'assistenza in sede giudiziaria del relativo contenzioso, registrata al protocollo del Comune al n. 6653/2014, nella quale è stata confermata l'opportunità di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, ha ritenuto comunque opportuno mantenere ferma la possibilità di raggiungere un accordo transattivo stragiudiziale con la società, che riprenda sostanzialmente i termini della definizione proposta in sede di accertamento con adesione per gli anni oggetto di accertamento e che si basi invece sulle nuove superfici tassabili denunciate dalla società a decorrere dall'anno 2011;

12) che, a tal fine, il Sindaco del Comune di Avigliana ha ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio Comunale una specifica proposta di deliberazione contenente gli indirizzi per la definizione dell'atto di transazione con Azimut – Benetti S.p.A. sul giudizio tributario in corso in materia di T.A.R.S.U. e annualità in fase di accertamento e definizione, che è stata approvata all'unanimità dallo stesso Consiglio Comunale con propria deliberazione del 13 febbraio 2014 n. 7;

CONSIDERATO che i termini a fronte dei quali è stato raggiunto l'accordo transattivo stipulato con Azimut – Benetti S.p.A. sono i seguenti:

a) con la sottoscrizione dell'atto di transazione, Azimut – Benetti S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, accetta l'avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 2182 notificato dal Comune di Avigliana in data 23 dicembre 2011 e rinuncia a tutte le contestazioni sollevate nei confronti di tale atto, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, riconoscendo dovuta la T.A.R.S.U. in relazione agli insediamenti industriali posseduti dalla stessa società nel territorio di Avigliana, Viale dei Mareschi n. 20, sino al 30/8/2009, e Via Martin Luther King n. 9-11, sulla base delle modalità di determinazione individuate dal Comune;

b) il Comune di Avigliana, a fronte di tale accettazione ed a mero titolo transattivo, si dichiara disponibile ad applicare a Azimut – Benetti S.p.A., in relazione agli anni d'imposta dal 2006 al 2010, le medesime modalità di tassazione indicate nella bozza di atto di accertamento con adesione trasmesso alla stessa società in data 26 ottobre 2011, che le parti riconoscono come correttamente riferibili alla destinazione d'uso delle superfici negli anni d'imposta oggetto di accertamento:

- aree adibite a mensa e alloggio del custode tariffa 1 (abitazioni), per un totale di 603 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente per 564 mq;

- aree adibite ad ufficio, disimpegno, spogliatoio e bagni tariffa 2, (studi professionali, locali ufficio) con riduzione del 30 % per smaltimento in proprio/conto terzi dei rifiuti, per un totale di 6.743 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente per 6.159 mq;

- aree adibite a magazzino tariffa 3 (autonomi depositi di stoccaggio), con riduzione del 30 % per smaltimento in proprio/conto terzi dei rifiuti, per un totale di 6.219 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente per 5.875 mq;

- aree adibite a officina tariffa 4 (stabilimenti industriali), con applicazione delle seguenti riduzioni, a fini esclusivamente transattivi, per permettere la definizione dell'accertamento con adesione:

– tariffa intera per un totale di 721 mq, in relazione alle aree destinate a transito (tettoie);
– riduzione del 75% in relazione alle aree destinate a produzione, per un totale di 48.586 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente di 36.550 mq, in base all'art. 8 del regolamento T.A.R.S.U. del Comune di Avigliana vigente *pro tempore* (produzione promiscua di rifiuti, assimilando le lavorazioni effettuate dalla società a quelle di un'officina meccanica/carrozzeria), con successiva applicazione a cascata di una ulteriore riduzione del 50% della tariffa, a fronte della produzione di rifiuti non pericolosi di natura riciclabile, per quanto la società non avesse tempestivamente documentato l'intervenuto recupero di tali rifiuti in un ciclo produttivo proprio o di terzi;

• esenzione per le rimanenti aree, in quanto destinate a deposito di scarti di produzione pericolosi o locali tecnici (aree di verniciatura, centrali termiche, locale compressori, cabina di trasformazione, depositi di materiali esclusivamente pericolosi e similari), per un totale di 4.784 mq fino al 30 agosto 2009 e successivamente di 3.449 mq;

c) a fronte di tale riconoscimento, la somma complessiva dovuta da Azimut – Benetti S.p.A. per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010 viene determinata in € 623.647,90, a titolo di T.A.R.S.U., sanzione per infedele denuncia determinata con il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997 e ridotta ad $\frac{1}{4}$, interessi legali aggiornati al 31 gennaio 2014, e relative addizionali di legge pari al 15% della somma totale dovuta a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, come dettagliato nel prospetto di calcolo unito all'atto di transazione, quale *«Allegato C»*;

d) sempre ad esclusivo scopo transattivo, il Comune di Avigliana riconosce, ai fini della determinazione delle superfici tassabili nell'ambito del compendio cantieristico posseduto da Azimut–Benetti S.p.A. nel territorio di Avigliana, Via Martin Luther King n. 9–11, l'applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2011 della denuncia di variazione presentata dalla società ai fini T.A.R.S.U. in data 26 luglio 2013, a fronte del fatto che la ricostruzione delle superfici tassabili indicate in tale denuncia era già stata riportata ai rappresentanti del Comune nel corso del tentativo di accertamento con adesione svoltosi nel corso del 2011;

e) Azimut – Benetti S.p.A. riconosce l'imponibilità di tali maggiori superfici anche ai fini della TARI applicabile a partire dall'anno 2014, sino ad eventuali future variazioni della superficie tassabile, che la società si impegna a denunciare al Comune nei termini previsti dalla normativa vigente, sia primaria che regolamentare;

f) in relazione agli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013, Azimut – Benetti S.p.A. riconosce dovuta la T.A.R.S.U. e le relative maggiorazioni di legge (addizionali ex E.C.A. e provinciale, pari al 15% della maggiore tassa dovuta, e maggiorazione sui servizi per l'anno 2013, pari ad € 0,30 per metro quadrato tassabile) richieste dal Comune sulla base delle superfici iscritte a ruolo precedentemente allo svolgimento dell'attività di accertamento effettuata nel corso del 2011;

g) sempre con riferimento agli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013, il Comune di Avigliana riconosce quindi dovuta, in relazione alle maggiori superfici tassabili denunciate da Azimut – Benetti S.p.A. in data 26 luglio 2013, l'applicazione della sola T.A.R.S.U. e relative addizionali di legge, senza irrogazione di alcuna sanzione ed interesse in relazione alla maggiore tassa dovuta;

h) con riferimento alle annualità 2011 e 2012, il Comune di Avigliana riconosce altresì dovuta, sulle superfici condotte dalla società nell'ambito del compendio cantieristico di Via Martin Luther King n. 9-11, destinate ad utilizzo produttivo, la riduzione del 50% della tassa dovuta, in base all'art. 8 del regolamento T.A.R.S.U. del Comune di Avigliana vigente *pro tempore*, a fronte della produzione promiscua di rifiuti assimilati agli urbani e speciali, nonché l'ulteriore riduzione del 50% della tassa dovuta per avvio allo smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti da parte della società, come attestata dalla documentazione che risulta essere già stata depositata presso l'Ufficio tributi del Comune;

i) le parti converranno che analoghe riduzioni potranno essere applicate anche con riferimento all'anno 2013, nel quale il Comune di Avigliana ha mantenuto – in luogo della TARES – l'applicazione della T.A.R.S.U., in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, a condizione che Azimut – Benetti S.p.A. provveda a produrre, entro il 30 aprile 2014, la documentazione attestante la spettanza di tali agevolazioni previste dall'art. 8 del regolamento T.A.R.S.U. del Comune e ferma restando l'applicabilità della tariffa piena in relazione alle superfici produttive che abbiano generato rifiuti per il cui smaltimento/recupero la società si sia avvalsa nel corso del 2013 del Gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune di Avigliana;

j) a fronte di tali riduzioni, ove risultanti dovute anche in relazione all'anno 2013, la T.A.R.S.U. a carico di Azimut – Benetti S.p.A. per gli anni d'imposta dal 2011 al 2013 viene quantificata in € 55.816,00 per ciascun anno, di cui € 26.192,00 relativi agli anni 2011 e 2012 già pagati da Azimut – Benetti S.p.A., per un complessivo importo ancora dovuto pari ad € 141.256,00, che il Comune procederà a riscuotere senza applicazione di sanzioni e di interessi, previo sgravio dell'avviso di pagamento T.A.R.S.U. relativo all'anno 2013, non saldato dalla società nel termine indicato dal Comune del 15 marzo 2014;

k) sempre in relazione all'anno 2013, Azimut – Benetti S.p.A. dovrà altresì provvedere al versamento della maggiorazione sui servizi, pari ad € 0,30/mq, che dovrà intendersi di spettanza del Comune di Avigliana per l'importo dovuto sulle superfici tassabili individuate in base alla denuncia presentata in data 26 luglio 2013, per complessivi, ancora dovuti, € 7.632,00, in quanto da intendersi accertata da parte del Comune con l'atto di transazione, ai sensi dell'art. 1, comma 705 L. 147/2013;

l) il versamento delle somme dovute, pari a complessivi € 772.501,90, verrà ripartito come segue: € 532.501,90 al 30 aprile 2014; € 80.000,00 al 30 aprile 2015; € 80.000,00 al 30 aprile 2016 ed € 80.000,00 al 30 aprile 2017;

m) per consentire la definizione dell'accordo transattivo, Azimut – Benetti S.p.A. riconoscerà altresì dovuto a favore del Comune di Avigliana l'importo di € 6.000,00 + C.P.A. 4% + I.V.A., per complessivi € 7.612,80, a titolo di parziale rimborso delle spese di lite sostenute e di compartecipazione alle spese legali sostenute dal Comune per la predisposizione dell'atto di transazione, da versarsi al Comune in aggiunta all'importo dovuto al 30 aprile 2014;

n) la rateizzazione degli importi dovuti, di cui al punto precedente, dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, anche estera, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, con durata per l'intero periodo di rateizzazione e per l'intero importo rateizzato, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escusione;

o) la fideiussione di cui al punto precedente dovrà essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo;

p) a fronte della sottoscrizione dell'accordo, Azimut – Benetti S.p.A. rinuncerà a qualunque ulteriore contestazione in merito alle somme dovute al Comune di Avigliana ai fini T.A.R.S.U. in relazione agli insediamenti industriali posseduti dalla stessa società nel territorio di Avigliana, Viale dei Mareschi n. 20 e Via Martin Luther King n. 9-11, e rinuncerà altresì a richiedere eventuali rimborsi sulle somme versate a seguito della sottoscrizione dell'atto di transazione;

q) le parti si daranno reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione dell'atto di transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, con riferimento alla T.A.R.S.U. dovuta sino al 31 dicembre 2013 in relazione agli insediamenti industriali posseduti dalla stessa società nel territorio di Avigliana, Viale dei Mareschi n. 20 e Via Martin Luther King n. 9-11, ferma restando la possibilità per il Comune di Avigliana di effettuare ulteriore attività di accertamento in ambito tributario con riferimento a superfici che dovessero divenire in futuro imponibili per effetto di modifiche dello stato dei luoghi o del sopravvenire di nuove norme di legge o di regolamento, nonché con riferimento a tributi comunali diversi da quelli che abbiano formato oggetto di definizione con l'atto transattivo;

r) a seguito della sottoscrizione dell'atto di transazione, le parti provvederanno a rinunciare, per cessata materia del contendere, al contenzioso instaurato avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, a seguito della proposizione del ricorso in appello R.G.A. 534/13, a spese integralmente compensate, salva la compartecipazione alle spese legali convenuta a favore del Comune;

s) le parti espressamente converranno che, in caso di mancato rispetto, totale o parziale, dei termini e delle modalità di versamento, nonché di qualsiasi altra clausola inserita nell'atto di transazione, tale scrittura costituirà a tutti gli effetti atto di riconoscimento di debito da parte di Azimut-Benetti S.p.A., per tutti gli importi in essa riportati e costituirà quindi titolo per la riscossione forzata da parte del Comune di Avigliana delle somme ivi indicate, oltre relativi interessi moratori;

CONSIDERATO che, a fronte di tale accordo, tra le parti è stato quindi concordato il testo di un atto di transazione, unito in bozza alla presente deliberazione, quale «*Allegato B*», per farne parte integrante e sostanziale, che permette di giungere ad una definizione stragiudiziale della posizione T.A.R.S.U. di Azimut-Benetti S.p.A.;

RITENUTO che, a fronte della definizione di tale bozza di accordo, la presente deliberazione di Giunta Comunale sia necessaria per legittimare il Sindaco a procedere, unitamente al Funzionario Responsabile T.A.R.S.U., alla sottoscrizione di un atto di transazione stragiudiziale che impegni il Comune a rinunciare anche in parte alla propria pretesa tributaria, per quanto non espressamente consolidata nell'ambito di appositi avvisi di accertamento emessi dallo stesso Comune;

RITENUTO pertanto di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere tale atto di transazione, unitamente al Funzionario Responsabile T.A.R.S.U., al fine di garantire l'introito da parte del Comune delle somme ivi indicate, riconoscendo che la definizione di tale accordo risulta vantaggiosa per il Comune;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) - di recepire la bozza di atto di transazione stragiudiziale di cui all'«*Allegato B*» alla presente delibera ed il connesso prospetto delle somme riconosciute come dovute da Azimut-Benetti S.p.A. nell'«*Allegato C*», in relazione alla T.A.R.S.U. relativa agli anni d'imposta dal 2006 al 2013, che costituisce parte integrante della presente delibera;
- 2) - di riconoscere le somme ivi riportate come congrue e favorevoli all'Ente, in funzione dell'atto di transazione che le parti si sono dichiarate interessate a sottoscrivere, per evitare la prosecuzione di un contenzioso tributario che potrebbe rivelarsi alquanto problematico e costoso;
- 3) - di dare di conseguenza mandato al Sindaco di sottoscrivere tale atto di transazione, unitamente al Funzionario Responsabile T.A.R.S.U., impregiudicata – in caso di mancato raggiungimento dell'accordo – la prosecuzione del contenzioso avanti alla C.T.R. del Piemonte;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 4 aprile 2014

Il Direttore Area Economico Finanziaria
f.to (ROSSATO Vanna)



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Settore Tasse e Tributi

Tel. 011 - 9769131 / 9769129 - FAX 011 - 9769130

ACSEL s.p.a.



VERBALE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449 e D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218)

A seguito degli incontri intercorsi in data 30/04/2010, 18/11/2010, 15/06/2011, in sede di accertamento con adesione preventivo allo svolgimento da parte del Comune di Avigliana di attività di accertamento ai fini T.A.R.S.U., alla presenza del sig. Dario MANZO, (referente incaricato dal Comune di Avigliana per l'attività di accertamento T.A.R.S.U.), e del sig. Marco GIRAUDO e ing. Paolo VIGONE, (in rappresentanza di Azimut – Benetti), nonchè a seguito della verifica della documentazione trasmessa dalla stessa società al Comune di Avigliana in data 27/09/2010.

Si prende atto che:

- 1) il contribuente ha prodotto la documentazione contenente:
 - "Relazione di verifica del calcolo tributi T.A.R.S.U.", con le osservazioni sulla normativa ed il regolamento comunale T.A.R.S.U., la descrizione delle attività e dei cicli produttivi svolte nei reparti degli stabilimenti, l'elenco dei rifiuti prodotti, le planimetrie degli stabilimenti, le schede dei reparti, copia dei registri di carico/scarico dei rifiuti prodotti per l'anno 2009, copia delle bolle di smaltimento dei rifiuti prodotti per l'anno 2009 e copia dei contratti con le società di smaltimento;
- 2) il contribuente è iscritto a ruolo T.A.R.S.U. sulla base di una superficie imponibile inferiore a quella risultante dalla rilevazione delle effettive superfici tassabili effettuata dal Comune;
- 3) per quanto attiene le osservazioni sulla tassabilità/non tassabilità delle aree industriali produttive, il Comune ha ribadito che:
 - ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993, il presupposto impositivo della tassa rifiuti è costituito dall'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e, quindi, non dalla produzione effettiva di rifiuti, bensì dalla semplice producibilità di rifiuti sulle superfici assoggettabili a tassazione;
 - il Comune di Avigliana, nelle more dell'attuazione del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), ha previsto nei Regolamenti per l'applicazione della T.A.R.S.U. vigenti negli

- anni d'imposta allo stato ancora accertabili, l'assimilazione di tutti i rifiuti speciali, non pericolosi, individuati dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27/7/1984 e dal D.Lgs. 25/7/2005 n. 151;
- Posservazione formulata dalla Società in merito alla non tassabilità delle aree produttive e dei magazzini condotti – prevista dall'art. 195 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 – non è condivisibile, in quanto tale disposizione è divenuta applicabile solo a far data dal 13 febbraio 2010, mentre l'accertamento in corso è riferito agli esercizi precedenti al 2010, in cui operava ancora la tassazione di tutti i rifiuti speciali non pericolosi assimilati dal Comune;
- 4) alla luce delle circostanze indicate dal sig. GIRAUDO e dall'ing. VIGONE ed in base alla documentazione presentata, è stata proposta l'introduzione delle variazioni di seguito riportate alle modalità di tassazione delle superfici condotte dalla stessa società inizialmente adottate dal Comune.
- ♦ Le superfici condotte dalla società sarebbero assoggettate a tassazione sulla base dei seguenti criteri e/o delle seguenti misurazioni:
- aree adibite a mensa e alloggio del custode tariffa 1 (abitazioni, servizi compresi, affittacamere, dormitori e locali assimilabili), per un totale di 603 mq fino al 30/08/2009 e successivamente per 564 mq;
 - aree adibite ad ufficio, disimpegno, spogliatoio e bagni tariffa 2, (studi professionali, locali ufficio), con riduzione del 30% per smaltimento in proprio/conto terzi dei rifiuti, per un totale di 6.743 mq fino al 30/08/2009 e successivamente per 6.159 mq;
 - aree adibite a magazzino tariffa 3 (autonomi depositi di stoccaggio), per un totale di 6.219 mq fino al 30/08/2009 e successivamente per 5.875 mq;
 - aree adibite a officina tariffa 4 (stabilimenti industriali), con applicazione delle seguenti riduzioni, a fini esclusivamente transattivi, per permettere la definizione del presente accertamento con adesione:
 - tariffa intera per un totale di 721 mq, in relazione alle aree destinate a transito;
 - riduzione del 75% in relazione alle aree destinate a produzione, per un totale di 48.586 mq fino al 30/08/2009 e successivamente di 36.550 mq, applicando inizialmente la riduzione del 50%, in base all'art. 8 del regolamento T.A.R.S.U. del Comune di Avigliana vigente *pro tempore* (produzione promiscua di rifiuti, assimilando le lavorazioni effettuate dalla società a quelle di un'officina meccanica/carrozzeria), con successiva applicazione a cascata di una ulteriore riduzione del 50% della tariffa, a fronte della produzione di rifiuti non pericolosi di

- natura riciclabile, per quanto la società non avesse tempestivamente documentato l'intervenuto recupero di tali rifiuti in un ciclo produttivo proprio o di terzi;
- esenzione per le rimanenti aree, in quanto destinate a deposito di scarti di produzione pericolosi o locali tecnici (aree di verniciatura, centrali termiche, locale compressori, cabina di trasformazione, depositi di materiali esclusivamente pericolosi e similari), per un totale di 4.784 mq fino al 30/08/2009 e successivamente di 3.449 mq.
- 5) vengono irrogate le sanzioni per infedele denuncia T.A.R.S.U. in base all'art. 9 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/04/2010 n. 51, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, vale a dire una sanzione unica riunita nel vincolo della continuazione determinata dall'applicazione della sanzione risultante dalla violazione commessa nel primo anno d'imposta oggetto di accertamento (sanzionata con il minimo edittale pari al 50% della maggiore tassa dovuta), aumentata del 300 %, in quanto la violazione è perdurata almeno 4 anni, riducibile ad un quarto in caso di adesione all'avviso di accertamento;
- 6) la tassa rifiuti per l'anno 2011 verrà calcolata in base ai dati rettificati con il presente atto ed emessa nel corrente anno.

Le tariffe applicate sono riportate nella seguente tabella:

Anno / Tariffa (€)	2006	2007	2008	2009	2010
1A	1,72	1,89	1,896	1,896	1,70
2X	2,576	2,835	2,835	2,835	2,993
3A	1,85	2,04	2,04	2,04	1,84
4A	5,75	6,33	6,33	6,33	5,70
4B	1,438	1,583	1,583	1,583	1,425

Si omettono le copie delle planimetrie e delle misure rilevate sulle planimetrie catastali, in quanto già conosciute dai rappresentanti della società.

Quanto sopra esposto comporta una maggiore T.A.R.S.U. dovuta al Comune di Avigliana da Azimut – Benetti definibile come segue, in sede di accertamento con adesione, per gli anni dal 2006 al 2010:

ANNO	IMPORTO ACCERTATO	IMPORTO A RUOLO PAGATO	MAGGIOR TASSA DOVUTA	INTERESSI SULLA TASSA DOVUTA	TOTALE
2006	103.924,69 €	17.345,71 €	86.578,98 €	15.351,76 €	101.930,74 €
2007	114.418,43 €	19.094,55 €	95.323,88 €	13.089,41 €	108.413,29 €
2008	114.416,85 €	19.094,55 €	95.322,30 €	10.424,08 €	105.746,38 €
2009	107.254,21 €	18.254,03 €	89.000,18 €	5.727,71 €	94.727,89 €
2010	100.979,59 €	12.652,80 €	88.326,79 €	0,00 €	88.326,79 €
		TOTALE	454.552,13 €	44.592,96 €	499.145,09 €

Gli interessi sono stati calcolati al tasso legale annuo.

GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DELLA PERCENTUALE DOVUTA A TITOLO DI TRIBUTO PROVINCIALE, PARI AL 5%, E DEL TRIBUTO EX E.C.A. E DELLA MAGGIORAZIONE EX E.C.A. PARI AL 10% DELLA MAGGIORE TASSA DOVUTA.

Segue prospetto riepilogativo della maggiore tassa accertata e dei relativi accessori

MAGGIORE TASSA DOVUTA	€454.552,13
INTERESSI SULLA TASSA DOVUTA	€44.592,96
<i>SANZIONE IRROGATA</i>	€173.157,96
TOTALE	€672.303,05
 MAGGIORE TASSA DOVUTA	€454.552,13
INTERESSI SULLA TASSA DOVUTA	€44.592,96
<i>SANZIONE IRROGATA RIDOTTA AD 1/4</i>	€.....43.289,49
TOTALE + Spese di Notifica	€.....542.437,98

Oltre al 15% dovuto, all'atto della riscossione, a titolo di tributo provinciale (5%), di contributo ex ECA (5%) e di maggiorazione ex ECA (5%) su tutte le cifre ad esclusione delle spese di notifica, per un totale di € 623.803,00

- 7) in caso di accettazione delle proposte formulate dal Comune di Avigliana ad esito del presente procedimento di accertamento con adesione, Azimut - Benetti si impegna a provvedere al pagamento della suddetta somma entro venti giorni dalla ricezione del presente atto definitivamente sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria per accettazione (oppure, in caso di rateizzazione, si impegna a provvedere al pagamento di un acconto pari al 5% del dovuto, pari ad € 31.190,15 entro venti giorni dalla firma per accettazione del presente atto, con successivo versamento delle ulteriori somme dovute sulla base del prospetto che verrà allegato dal Comune al provvedimento con cui verrà accordata la rateizzazione, convenendo che il suddetto beneficio decadrà automaticamente in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata, con diritto del Comune a pretendere, in tale ipotesi, l'immediato pagamento di tutte le residue somme dovute) sul Conto Corrente bancario IBAN IT 70 V 02008 30050 000100072831 intestato a COMUNE DI AVIGLIANA presso la banca UNICREDIT S.p.A., Agenzia di Avigliana, Viale Roma 12;
- 8) in caso di definizione della procedura di accertamento con adesione sulla base delle risultanze riportate nel presente verbale, il Comune di Avigliana rinuncia ad emettere ulteriori atti impositivi in relazione alla base imponibile definita con il presente atto, fatta tuttavia salva l'insorgenza di nuovi elementi al momento non conoscibili e senza preclusione della possibilità per il Comune di effettuare ulteriore attività di accertamento ai fini T.A.R.S.U. in relazione ad altre occupazioni effettuate dallo stesso contribuente nel territorio comunale;

- 9) le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione di tale atto di accertamento con adesione comporta la rinuncia a far valere in sede giudiziale qualunque diritto che formi oggetto di tale accordo;
- 10) qualora il presente verbale non venisse accettato dalla società destinataria entro dieci giorni dal suo ricevimento da parte della stessa società, la procedura di accertamento con adesione dovrà automaticamente intendersi definita con esito negativo ed il Comune provvederà ad emettere specifico avviso di accertamento T.A.R.S.U. sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, riservandosi di non riconoscere le agevolazioni riportate nel presente verbale che non risultino supportate da idonea e tempestiva documentazione prodotta al Comune, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/1993;
- 11) il presente atto viene stilato in numero due originali sottoscritti dalle parti ed aventi valore di comunicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune il referente delegato Dario MANZO il quale PRECISA che l'adesione da parte del Comune sarà formalmente valida solo a seguito della sottoscrizione da parte del Responsabile Area Finanziaria.

Per la ditta il Legale Rappresentante

VISTO: si approva quanto in atto.

Avigliana,

Il Responsabile Area Finanziaria
(ROSSATO Vanna)

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra le parti

Comune di Avigliana, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, Partita I.V.A. 01655950010, domiciliati ai fini del presente atto presso la sede comunale, in Avigliana (TO), Piazza Conte Rosso n. 7, di seguito semplicemente «*il Comune*»

e

Azimut – Benetti S.p.A., in persona di in qualità di , C.F. 01390230462, con sede legale in Viareggio, Via Michele Coppino n. 104, di seguito semplicemente «*la società*»

Premesso

- 1) che tra il Comune di Avigliana ed Azimut-Benetti S.p.A. pende dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Torino il giudizio iscritto a ruolo al n. R.G.A. 534/13, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 105/15/12, depositata in data 1º ottobre 2012;
- 2) che tale giudizio trae origine dall'avviso di accertamento n. 2182/2010 notificato dall'Amministrazione comunale ad Azimut-Benetti S.p.A., avente ad oggetto la maggiore T.A.R.S.U. richiesta dal Comune in relazione ai due insediamenti industriali posseduti dalla stessa società nel territorio di Avigliana, Viale dei Mareschi n. 20 e Via Martin Luther King n. 9-11;
- 3) che, prima della notificazione dell'avviso di accertamento, il Comune di Avigliana aveva promosso un procedimento di accertamento con adesione, all'esito della quale formulava, in data 26 ottobre 2011, la proposta di adesione unita al presente atto quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) che Azimut-Benetti S.p.A. non accettava tale proposta di adesione ed impugnava l'avviso di accertamento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

5) che, con sentenza n. 105/15/12, depositata in data 1º ottobre 2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva il ricorso proposto da Azimut-Benetti S.p.A., condannando altresì la società al pagamento delle spese di lite nella misura di € 10.820,20;

6) che, con ricorso in appello notificato al Comune di Avigliana, presso il domicilio eletto in primo grado, in data 2 aprile 2013, Azimut – Benetti S.p.A. impugnava la sentenza di primo grado avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, chiedendone la totale riforma;

7) che, nelle more della discussione di tale ricorso in appello, tra le parti permane disaccordo, oltre che sulla maggiore tassa richiesta dal Comune per gli anni oggetto di accertamento, anche sulla quantificazione della tassa dovuta per gli anni successivi a quelli oggetto dello stesso avviso, nonché sulle superfici imponibili in base alle quali verrà applicata la tassa anche negli anni 2014 e successivi;

8) che, a quest'ultimo riguardo, Azimut-Benetti S.p.A., in data 26 luglio 2013, depositava presso il Comune di Avigliana una denuncia di variazione T.A.R.S.U. relativa al compendio cantieristico di Avigliana, Via Martin Luther King n. 9–11, recante l'indicazione delle superfici tassabili già rappresentata all'Amministrazione nel corso del procedimento di accertamento con adesione di cui al precedente punto 3;

9) che, a seguito della presentazione di tale denuncia, tra le parti sono intervenuti degli incontri che hanno portato al raggiungimento di un accordo transattivo che permette di non proseguire in un contenzioso alquanto oneroso e dagli esiti incerti, in considerazione delle alterne decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito, in particolare per quanto riguarda la problematica dell'imponibilità ai fini T.A.R.S.U. delle superfici produttive di rifiuti assimilati dal Comune soltanto sotto il profilo qualitativo e non invece quantitativo, che costituiva il principale motivo di ricorso sollevato nel merito dalla società in sede contenziosa;

10) che il Comune di Avigliana – pur non ritenendo condivisibile e fondata tale eccezione, anche alla luce di quanto statuito sul punto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Torino nella sentenza n. 105/15/12 con cui è stato deciso il primo grado di giudizio – vista anche la nota

predisposta dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, legale incaricato dal Comune per l'assistenza in sede giudiziaria del relativo contenzioso, nel quale è stata confermata l'opportunità di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, ha ritenuto comunque opportuno mantenere ferma la possibilità di raggiungere un accordo transattivo stragiudiziale con la società, che riprenda sostanzialmente i termini della definizione proposta in sede di accertamento con adesione per gli anni oggetto di accertamento e che si basi invece sulle nuove superfici tassabili denunciate dalla società a decorrere dall'anno 2011;

11) che, a tal fine, il Sindaco del Comune di Avigliana ha ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio Comunale una specifica proposta di deliberazione contenente gli indirizzi per la definizione dell'atto di transazione con Azimut – Benetti S.p.A. sul giudizio tributario in corso in materia di T.A.R.S.U. e annualità in fase di accertamento e definizione, che è stata approvata all'unanimità dallo stesso Consiglio Comunale con propria deliberazione del 13 febbraio 2014 n. 7;

12) che, con successiva deliberazione del n., unita al presente atto quale «*Allegato B*», per farne parte integrante e sostanziale, la Giunta Comunale ha quindi stabilito di dare mandato al Sindaco, unitamente al Funzionario Responsabile TARSU, di sottoscrivere apposito atto di transazione, in parziale rettifica dell'avviso di accertamento T.A.R.S.U. emesso dall'Ufficio Tributi, per formalizzare un accordo che consenta di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia pendente con Azimut–Benetti S.p.A. e di definire il rapporto tributario con la società anche per gli anni successivi a quelli oggetto dell'avviso di accertamento e per quelli futuri

***** ***** *****

Tutto ciò premesso,

le parti *ut supra* rappresentate e difese,

STABILISCONO QUANTO SEGUE

a) le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto;

b) con la sottoscrizione del presente atto di transazione, Azimut – Benetti S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rinuncia a tutte le contestazioni sollevate, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nei confronti dell'avviso di accertamento T.A.R.S.U. n. 2182 notificato dal Comune di Avigliana in data 23 dicembre 2011, impegnandosi a rinunciare all'appello proposto avverso la sentenza n. 105/15/12, depositata in data 1º ottobre 2012;

c) a fronte di tale rinuncia, il Comune di Avigliana, a titolo meramente transattivo:

- accorda ad Azimut-Benetti S.p.A. le medesime modalità di tassazione già indicate nella proposta di adesione trasmessa alla stessa società in data 26 ottobre 2011, con conseguente applicazione della tassa nella misura ivi prevista;

- riconosce efficacia ed applicabilità, per gli anni successivi a quelli oggetto dell'avviso di accertamento n. 2182/2010 ed anche ai fini della TARI applicabile a partire dall'anno 2014 (sino ad eventuali future variazioni di norme di legge e/o di regolamento ovvero della superficie tassabile, che la società si impegna a denunciare al Comune nei termini previsti dalla normativa vigente, sia primaria che regolamentare) alla denuncia di variazione presentata dalla società ai fini T.A.R.S.U. in data 26 luglio 2013, anche in considerazione del fatto che la ricostruzione delle superfici tassabili indicate in tale denuncia era già stata riportata ai rappresentanti del Comune nel corso del tentativo di accertamento con adesione svoltosi nel corso del 2011;

d) contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il Comune di Avigliana provvederà a sgravare l'avviso di pagamento T.A.R.S.U. relativo all'anno 2013, non saldato dalla società nel termine indicato dal Comune del 15 marzo 2014, sgravio che deve intendersi effettuato con il presente atto, una volta perfezionato, che sostituisce a tutti gli effetti la precedente richiesta di pagamento formulata dal Comune e che assume valore di avviso di accertamento della T.A.R.S.U. e delle relative addizionali dovute per l'anno 2013;

e) sempre in relazione all'anno 2013, le parti convengono che Azimut – Benetti S.p.A. dovrà provvedere al versamento della maggiorazione sui servizi, pari ad € 0,30/mq, che dovrà intendersi di spettanza del Comune di Avigliana per l'importo dovuto sulle superfici tassabili individuate in

base alla denuncia presentata in data 26 luglio 2013, per complessivi **€ 7.632,00**, in quanto da intendersi accertata da parte del Comune con il presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 705 L. 147/2013;

f) a fronte di tali riconoscimenti e sulla scorta del prospetto di calcolo unito al presente atto quale *«Allegato C»*, per farne parte integrante e sostanziale, gli importi dovuti da Azimut-Benetti S.p.A. al Comune di Avigliana a titolo di T.A.R.S.U. e relative maggiorazioni di legge (addizionali ex E.C.A. e provinciale, pari al 15% della maggiore tassa dovuta, e maggiorazione sui servizi per l'anno 2013, pari ad € 0,30 per metro quadrato tassabile), al netto dell'applicazione delle riduzioni previste dal regolamento T.A.R.S.U. vigente *pro tempore*, vengono quantificati in complessivi **€ 772.501,90** e ripartiti come segue: € 532.501,90 al 30 aprile 2014; € 80.000,00 al 30 aprile 2015; € 80.000,00 al 30 aprile 2016 ed € 80.000,00 al 30 aprile 2017;

g) per consentire la definizione del presente accordo transattivo, Azimut – Benetti S.p.A. riconosce altresì dovuto a favore del Comune di Avigliana l'ulteriore importo di € 6.000,00 + C.P.A. 4% + I.V.A., per complessivi **€ 7.612,80**, a titolo di parziale rimborso delle spese di lite sostenute e di partecipazione alle spese legali sostenute dal Comune per la predisposizione del presente atto di transazione, da versarsi al Comune in aggiunta all'importo dovuto al 30 aprile 2014;

h) le parti espressamente convengono che Azimut – Benetti S.p.A. dovrà provvedere al versamento dell'importo complessivo dovuto, comprensivo di quanto indicato al precedente punto e), su apposito conto corrente bancario, intestato a *«Comune di Avigliana»*, Codice IBAN IT 70 V 02008 30050 000100072831, indicando come causale *«Atto transattivo T.A.R.S.U.»*;

i) Azimut – Benetti S.p.A. si impegna a produrre, entro il 30 aprile 2014, la documentazione attestante la spettanza per l'anno 2013 delle agevolazioni previste dall'art. 8 del regolamento T.A.R.S.U. del Comune, ferma restando l'applicabilità della tariffa piena in relazione alle superfici produttive per le quali la società non provveda, nel termine sopra indicato, alla produzione della relativa documentazione, ovvero che abbiano generato rifiuti per il cui smaltimento/recupero la

società si sia avvalsa nel corso del 2013 del Gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune di Avigliana;

j) a fronte del presente accordo, Azimut – Benetti S.p.A. rinuncia a qualunque ulteriore contestazione in merito alle somme dovute al Comune di Avigliana ai fini T.A.R.S.U. in relazione agli insediamenti industriali posseduti dalla stessa società nel territorio di Avigliana, Viale dei Mareschi n. 20 e Via Martin Luther King n. 9-11, e rinuncia altresì a richiedere eventuali rimborsi sulle somme versate a seguito della sottoscrizione del presente atto di transazione;

k) le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione del presente atto di transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra, con riferimento alla T.A.R.S.U. dovuta sino al 31 dicembre 2013 in relazione agli insediamenti industriali posseduti dalla stessa società nel territorio di Avigliana, Viale dei Mareschi n. 20 e Via Martin Luther King n. 9-11, ferma restando la possibilità per il Comune di Avigliana di effettuare ulteriore attività di accertamento in ambito tributario con riferimento a superfici che dovessero divenire in futuro imponibili per effetto di modifiche dello stato dei luoghi o del sopravvenire di nuove norme di legge o di regolamento, nonché con riferimento a tributi comunali diversi da quelli che abbiano formato oggetto di definizione con il presente atto;

l) a seguito della sottoscrizione del presente atto di transazione, le parti confermano che provvederanno a rinunciare, per cessata materia del contendere, al contenzioso instaurato avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, a seguito della proposizione del ricorso in appello R.G.A. 534/13, a spese integralmente compensate, salvo quanto previsto al precedente punto g);

m) le parti espressamente convengono che, in caso di mancato rispetto, totale o parziale, dei termini e delle modalità di versamento, nonché di qualsiasi altra clausola inserita nel presente atto di transazione, tale scrittura costituirà a tutti gli effetti atto di riconoscimento di debito da parte di Azimut–Benetti S.p.A., per tutti gli importi in essa riportati e costituirà quindi titolo per la

riscossione forzata da parte del Comune di Avigliana delle somme ivi indicate, oltre relativi interessi moratori;

n) la presente transazione, redatta in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrata solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte interessata alla registrazione, che potrà eventualmente rivalersi per tali spese nei confronti della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avigliana, lì aprile 2014

(Comune di Avigliana)

IL SINDACO

(Angelo PATRIZIO)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE T.A.R.SU.

(Vanna ROSSATO)

Allegato C

Comune di Avigliana / Azimut - Benetti S.p.A. - Prospetto conteggi

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	Colonna9	Colonna10	Colonna11
ACCERTAMENTO AZIMUT/ RICALCOLO IN BASE A ACC. CCON ADESIONE INTERESSI A TASSO LEGALE al 31 GENNAIO 2014										
28/03/2014										
anno	importo accertato	importo pagato	maggior tassa dovuta	interessi legali ricalcolati al 31/1/2014	sanzioni	totale dovuto	addizionale 15%	TOTALE		sanzione ridotta 1/4
2006	103.924,69	17.345,71	86.578,98	-	173.157,96	259.736,94	38.960,54	298.697,48		149.348,74
2007	114.418,43	19.094,55	95.323,88	-		95.323,88	14.298,58	109.622,46		109.622,46
2008	114.416,85	19.094,55	95.322,30	-		95.322,30	14.298,35	109.620,65		109.620,65
2009	107.234,21	18.254,03	89.000,18	-		89.000,18	13.350,03	102.350,21		102.350,21
2010	100.979,59	12.652,80	88.326,79	-		88.326,79	13.249,02	101.575,81		101.575,81
spese notifica						44.457,94	44.457,94	6.668,69	51.126,63	51.126,63
	540.933,77	86.441,64	454.552,13	44.461,34	173.157,96	672.171,43	100.825,20	772.996,63		3,4
										623.647,90

RICALCOLO 2011/2013		NUOVE SUPERFICI CON METODO ACC.ADESIONE	
IMPOSTA DOVUTA ANNI 2011/2012		97.071,30	
ADDIZIONALI 15%		14.560,70	
TOTALE ANNI 2011/2012		111.632,00	
-IMPORTI GIA' A RUOLO E PAGATI X ANNI 2011/2012 (per vecchie superfici ante accertamento)			
IMPOSTA DOVUTO ANNI 2011/2012		26.192,00	
ADDIZIONALI 15%		85.440,00	
IMPOSTA ANNO 2013 (netto maggiorazione 0,30 servizi ind.)			
maggiorazione 0,30 servizi indivisibili		55.816,00	
TOTALE DOVUTO ANNI 2011/2013		7.632,00	
		148.854,00	
IMPORTI FINALI DOVUTI AL COMUNE E OGGETTO DI ACCORDO			
ANNI 2006/2010 IN ACCERTAMENTO		623.647,90	
ANNI 2011/2013		148.854,00	
RIMBORSO QUOTA PARTE COSTO STESURA ACCORDO		7.612,80	
TOTALE DOVUTO		780.114,70	



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 219

Ufficio Proponente: **Tasse e Tributi**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AL FUNZIONARIO RESPONSABILE T.A.R.S.U. A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI TRANSAZIONE NEI CONFRONTI DI AZIMUT-BENETTI S.P.A. IN RELAZIONE ALLA MAGGIORE T.A.R.S.U. DOVUTA PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2006 AL 2013 A FAVORE DEL COMUNE.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tasse e Tributi)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **TENUTO CONTO DI QUANTO EVIDENZIATO DAL LEGALE, AVV. FOGAGNOLO, IN MERITO ALL'OPPORTUNITA' DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA, SI ESPRIME Parere Favorevole**

Data 07/04/2014

Il Responsabile di Settore

Rag. Vanna ROSSATO

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 07/04/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

COPIE: REG-TRUBIN
2 COPIE X ANTO (SANT'E ANNA)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 APR. 2014

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

16 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è stata

viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16 APR. 2014

è stata

ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li

16 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT